

Draft 27.10.2022

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Il **Comune di Lecce** (C.F. 80008510754), di seguito denominato “Comune”, con sede legale in Lecce, Via Rubichi 16, nella persona del Sindaco,, o suo delegato;

e

il **Gestore dei Servizi Energetici - S.p.A.** (C.F. 05754381001), di seguito denominato “GSE”, con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, nella persona dell'Amministratore Unico, Dott. Andrea Ripa di Meana, o suo delegato;

Di seguito anche definite congiuntamente “**Parti**”.

Per

Pavvio di una collaborazione istituzionale volta a supportare il Comune di Lecce nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, anche al fine di migliorare la vivibilità del territorio, lo stato dell'ambiente e il bilancio economico locale, attraverso la promozione delle Comunità Energetiche, lo sviluppo della mobilità sostenibile, la diffusione delle fonti rinnovabili e degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico.

* * *

VISTO il Pacchetto europeo “*Fit for 55*” COM (2021) 550, presentato dalla Commissione Europea in data 14 luglio 2021, che fissa nuovi obiettivi di politica energetica al 2030 e promuove misure per l'efficienza energetica, le rinnovabili, il sistema di scambio di quote di emissione, il sistema di tassazione dell'energia ed i combustibili alternativi;

VISTA la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e dispone un sostegno finanziario per gli Stati membri nelle aree di intervento di pertinenza europea;

VISTO il Pacchetto europeo “*Next Generation EU - Pacchetto per la ripresa dalla Covid-19*” del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020, che stabilisce misure volte a sostenere la ripartenza degli Stati membri dopo la pandemia, rafforzando il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 con lo strumento *Next Generation EU* e supportando investimenti nella transizione verde e in quella digitale;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2019) 640, presentata l'11 dicembre 2019, sul “*Green deal europeo*”, che pone l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050;

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “*Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE*”, e in particolare l'articolo 12 che disciplina i contratti di aggregazione e gestione della domanda attraverso l'aggregazione;

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*” (cd. “*RED II*”) e, in particolare, gli artt. 19 e 21, che mettono in capo al GSE la realizzazione e la gestione di uno Sportello Unico per le Energie Rinnovabili utile a coordinare e digitalizzare tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni e di una piattaforma digitale che garantisca un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge il 28 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare l’art. 9, comma 2, del D.L. n. 77/2021, secondo cui le Amministrazioni pubbliche alle quali è affidata la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da Società a prevalente partecipazione pubblica;

VISTO il Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge il 1 luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento UE n. 2021/241;

VISTO il Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”*;

VISTO il Decreto 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante *“Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020”*;

VISTO il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, che recepisce nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici pubblici e privati (*Energy Performance Building Directive - EPBD*);

VISTO il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2020 e inviato alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999 dell’11 dicembre 2018;

VISTO il Decreto 7 ottobre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che assegna 2,8 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e circa 20 milioni derivanti da residui 2019 e 2020 per l’attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA),

il programma che ha l'obiettivo di ridurre il degrado delle periferie, rendere più efficiente al punto di vista energetico l'edilizia residenziale pubblica e realizzare interventi di rigenerazione urbana per migliorare la qualità della vita delle persone;

VISTO il Decreto 4 luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante *“Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”*;

VISTO il Decreto 2 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, per la promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*, e in particolare l'art. 5, comma 6, ai sensi del quale *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;

VISTI i Decreti ministeriali del 16 febbraio 2016 e dell'11 gennaio 2017 e, che aggiornano le Linee Guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi, e le discipline per l'innovazione dei piccoli interventi d'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;

VISTO il Decreto ministeriale 16 febbraio 2016 recante l'aggiornamento delle discipline per l'innovazione dei piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al DM 28 dicembre 2012 (c.d. “Conto Termico”);

VISTO il Decreto Ministeriale 15 marzo 2012, c.d. “Burden Sharing”, che affida al GSE l'attività di monitoraggio statistico annuale degli obiettivi nazionali e regionali sulle fonti rinnovabili di energia;

VISTO l'art. 14, comma 2, del Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, secondo cui il GSE può stipulare accordi con le autorità locali e regionali per

elaborare programmi d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 ottobre 2009 con il quale sono state individuate le modalità attraverso cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. fornisce i servizi specialistici in campo energetico alle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO l'art. 27, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale *“per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e alle Società da esso controllate”*;

VISTO l'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), ai sensi del quale *«il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo»*;

VISTO l'art. 13, comma 1 del citato Decreto legislativo n. 267/2000, ai sensi del quale *«spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze»*;

VISTO l'art. 3 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Considerato che il Comune di Lecce:

- è un ente pubblico territoriale dotato di autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, che nell'ambito della propria attività di Governo, ha tra le sue priorità quella di garantire la tutela dell'ambiente e

degli ecosistemi naturali attraverso un'azione tesa ai principi della prevenzione e della correzione dei danni causati all'ambiente;

- è proprietario di un importante patrimonio immobiliare in parte qualificato, anche di interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 10 c.1 e 12 del D. Lgs. 42/04, la cui valorizzazione e conservazione si caratterizza per l'ingente fabbisogno energetico e per un trend di crescita dei consumi energetici di difficile sostenibilità ambientale ed economica;
- manifesta, da tempo, sensibilità e coerenza con quanto enunciato politicamente nel campo energetico-ambientale, avviando iniziative volte a favorire la diffusione delle fonti rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici, lo sviluppo della mobilità sostenibile e dell'economia circolare;
- è associato all'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza;
- ha in programmazione la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, utilizzando il meccanismo del Conto Termico con attenzione prioritaria al patrimonio scolastico e residenziale;
- ha in programmazione la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, accedendo ad una pluralità di strumenti di finanziamento a valere sul PNRR e sulla prossima Programmazione 2021/2027, che potranno essere compatibili e/o complementari con gli strumenti messi a disposizione da GSE;
- è attualmente impegnato nella redazione del Piano urbanistico Generale, promuovendo un processo di "Pianificazione Urbanistica Partecipata", per la rilevazione dei bisogni e l'individuazione delle esigenze prioritarie del territorio e, soprattutto, per la definizione di progetti concreti ed attivabili nel breve termine costruiti sul confronto diretto, continuo e trasparente tra i molti attori che operano nel territorio;

- è attualmente impegnato nella redazione del Piano d'Azione per le Energie Sostenibili e il Clima PAESC, con l'obiettivo di pianificare azioni di mitigazione sul territorio comunale per ridurre di almeno il 55% le emissioni inquinanti entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;
- è attualmente impegnato nella redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile PUMS, con l'obiettivo di pianificare azioni di mobilità a basso impatto di emissioni sul territorio comunale, anche prevedendo l'utilizzo di mezzi elettrici come alternativa alle fonti di alimentazione tradizionali;

Considerato che il GSE:

- è una Società per Azioni con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, già sottoposto agli indirizzi e alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e del DPCM 11 maggio 2004, e il cui operato è ad oggi oggetto di indirizzi da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22;
- è capogruppo delle Società RSE, GME e AU, attive in comparti strategici e specialistici del settore energetico nazionale;
- è primario operatore nazionale per energia intermediata, e riconosce, in particolare, gli incentivi per l'energia prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonte rinnovabile e di Cogenerazione ad Alto Rendimento, effettua le qualifiche tecnico-ingegneristiche previste e verifica gli impianti in oggetto, valuta e certifica i risparmi conseguiti dai progetti di efficienza energetica nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, promuovendo la produzione di energia termica da fonte rinnovabile;
- gestisce lo strumento di incentivazione "Conto Termico" attraverso il quale mette a disposizione per la Pubblica Amministrazione e per i soggetti privati incentivi in conto capitale per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici;

- supporta il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’aggiornamento e nel monitoraggio del “Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima” (PNIEC), quale strumento utile per il perseguimento degli obiettivi al 2030 della politica energetica ed ambientale nazionale, nonché nell’attuazione del PNRR, quale strumento strategico per la ripresa economica del Paese;
- ha sottoscritto in data 20 febbraio 2018 un Protocollo d’Intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, attualmente in fase di rinnovo, al fine di attivare un dialogo costruttivo ed efficace con chi rappresenta e tutela gli interessi dei Comuni italiani;

•

•

**TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1
(Premesse)**

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

**Art. 2
(Oggetto)**

1. Le Parti avviano un rapporto di collaborazione istituzionale volta a supportare il Comune nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, anche al fine di migliorare la vivibilità del territorio, lo stato dell’ambiente e il bilancio economico locale, attraverso la promozione delle Comunità Energetiche, lo sviluppo della mobilità sostenibile, la diffusione delle fonti rinnovabili e degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico. Favoriscono altresì l’implementazione a livello locale del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e delle altre misure nazionali, comunitarie e regionali per la transizione ecologica, incluse quelle ricomprese nel perimetro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel rispetto del principio di contributo all’obiettivo climatico e

digitale (c.d. *tagging*).

2. Ferma restando la possibilità di concordare attraverso accordi successivi, di cui al successivo comma, le iniziative idonee al raggiungimento degli obiettivi descritti al comma 1, le Parti cooperano per l'avvio di modelli di supporto e di strumenti operativi volti ad assicurare la realizzazione delle linee di attività di seguito indicate, anche attraverso un servizio di assistenza tecnica *ad hoc*, che vede la messa a disposizione al Comune di un tutor dedicato GSE:

- 1. Servizio di supporto all'individuazione di potenziali aree idonee all'installazione da FER sul territorio comunale**

Supporto al Comune nel percorso di ricognizione e individuazione di potenziali aree idonee all'installazione di fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento agli atti programmatici comunali di pianificazione territoriale e al redigendo PUG.

- 2. Servizio di supporto alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico**

Supporto al Comune nel percorso di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento all'edilizia residenziale pubblica e agli interventi ammissibili al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA), nonché agli ulteriori interventi già previsti o in programmazione da parte dell'Ente:

- ricognizione interventi in programmazione compatibili con interventi di riqualificazione energetica;
- formazione specialistica sull'accesso agli incentivi;
- supporto alla configurazione delle istanze per l'accesso agli incentivi GSE.

- 3. Servizio per lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Gruppi di autoconsumatori *public driven*, con particolare riferimento all'area ASI (Area di Sviluppo Industriale)**

Valorizzazione degli *asset* del Comune quale stimolo per la costituzione di Comunità di energie rinnovabili sul territorio comunale, a partire dagli impianti che saranno realizzati nell'ambito di investimenti finanziati con

fondi pubblici e/o eventualmente anche concedendo a terzi le superfici per lo sviluppo di impianti:

- supporto alla contestualizzazione delle CER nella programmazione strategica del Comune;
- assistenza per l'organizzazione di configurazioni coerenti con la disciplina;
- supporto alla configurazione delle istanze per l'accesso agli incentivi GSE per le CER;
- supporto alla semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti e nella sperimentazione in interventi pilota su parcheggi pubblici, aree dismesse, agrivoltaici.

4. Servizio autoconsumo e valorizzazione energetica degli asset pubblici

Individuazione del potenziale dei tetti e delle aree comunali per l'installazione di impianti fotovoltaici, favorendo l'autoconsumo energetico, le forme di condivisione dell'energia, la valorizzazione dell'energia prodotta ed eventualmente valutando la realizzazione di ulteriori impianti da asservire a forme di condivisione dell'energia attraverso:

- condivisione delle analisi già sviluppate, prevalentemente legate al potenziale delle coperture di edifici pubblici (cfr. schede analitiche preparatorie PAESC);
- formazione specialistica sulle opportunità di valorizzazione dell'energia prodotta grazie ai meccanismi incentivanti del GSE, incluse le modalità per la predisposizione di un inventario delle superfici utili e le alternative per l'affidamento della realizzazione degli investimenti;
- servizio di valorizzazione delle aree idonee, nel quadro dei servizi per la valutazione del potenziale tecnico delle aree idonee agli impianti FER in corso con la Regione;
- supporto alle attività di affidamento degli investimenti, inclusi bandi per l'affidamento di aree idonee;
- supporto alla configurazione delle istanze per l'accesso agli incentivi GSE per l'autoconsumo (mono o pluri POD nella titolarità del Comune).

5. Servizio per il mantenimento della *performance* tecnica ed economica degli impianti incentivati

Supporto per la risoluzione delle problematiche relative agli impianti già esistenti e per il mantenimento dei benefici generati per il Comune:

- analisi dello stato dei contratti attivi con il GSE e risoluzione di eventuali problematiche amministrative;
- valutazione del potenziale di *revamping* degli impianti esistenti (servizio di *alerting*).

6. Sviluppo infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli

Avvio di iniziative pilota per la realizzazione di una piattaforma di ricarica dei veicoli elettrici:

- presentazione delle funzionalità e tempi di realizzazione della piattaforma e dei servizi esposti per interoperabilità con infrastrutture e servizi digitali della città;
- supporto alla contestualizzazione nel Piano della Mobilità Sostenibile;
- sperimentazione del servizio per lo sviluppo delle colonnine di ricarica, nell'ambito di un'area pilota da identificarsi.

7. Osservatorio FORSU

Avvio di un percorso sperimentale per lo sviluppo di modelli innovativi per la valorizzazione dei rifiuti urbani:

- raccolta dati sui prezzi di conferimento della FORSU e di altri rifiuti differenziali e valutazione dei potenziali di utilizzo dei loro volumi di FORSU;
- attivazione collaborazione operativa con altri attori istituzionali locali incaricati della gestione dei rifiuti e del territorio.

3. Gli ulteriori aspetti connessi alla gestione del Protocollo e allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, potranno essere regolamentati mediante accordi operativi aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo stesso che disciplineranno le iniziative individuate dalle Parti, anche prevedendo il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali operanti nel comparto energetico e ambientale.

Art. 3

(Modalità attuative)

1. Per garantire il coordinamento e la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sono individuati i seguenti Responsabili:
 - il/i Responsabile/i per il Comune di Lecce è
 - il Responsabile per il Gestore dei Servizi Energetici è
2. Per garantire l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, Comune e GSE costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto dai Rappresentanti/Referenti individuati dalle Parti.
3. I Responsabili del presente Protocollo, di cui al comma 1, monitorano le attività del Comitato di Coordinamento, anche in relazione agli accordi aggiuntivi di cui all'articolo 2, comma 3, eventualmente sottoscritti.
4. Il Comitato di Coordinamento, di cui al comma 2, svolge i seguenti compiti:
 - a) pianifica e coordina lo svolgimento delle attività e i servizi di cui all'articolo 2, nonché dagli eventuali accordi aggiuntivi;
 - b) predispone, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Programma Operativo per ogni singolo ambito di intervento, con indicazione delle attività di competenza di ciascuna Parte e delle relative tempistiche di attuazione;
 - c) aggiorna con cadenza annuale il Piano Operativo delle attività;
 - d) monitora la realizzazione delle attività e dei risultati conseguiti;
 - e) facilita la comunicazione tra le Parti e promuove un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione, anche quelle eventualmente sviluppate con altri soggetti istituzionali.
5. Le riunioni del Comitato di Coordinamento possono svolgersi anche in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti.
6. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i propri Rappresentanti/Referenti del Comitato di Coordinamento, nonché i Responsabili del Protocollo mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte.

Art. 4

(Modalità di diffusione delle attività realizzate)

1. Le Parti si impegnano a dare ampia diffusione alle attività realizzate nell'ambito del Protocollo d'Intesa, anche con comunicati sui rispettivi siti web e con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno.
2. L'utilizzo dei loghi delle Parti è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Protocollo, nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi fornite dal titolare dei relativi diritti.

Art. 5

(Oneri finanziari)

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'Atto di indirizzo 29 ottobre 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico. Il corrispettivo per le eventuali attività a titolo oneroso, individuate nel suddetto Atto, sarà regolato con separato Accordo tra le parti.
2. Per le eventuali iniziative di collaborazione avviate a seguito della stipula degli accordi derivanti dal presente Protocollo, ciascuna Parte si impegna a ricercare le risorse necessarie, entro i limiti delle risorse disponibili.

Art. 6

(Durata e modifiche)

1. Il presente Protocollo è efficace dalla data della sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed avrà durata di 3 (tre) anni, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte, di cui al successivo art. 7, e potrà essere rinnovato espressamente per iscritto.
2. La scadenza del presente Protocollo per decorso del termine non determina l'interruzione di eventuali atti aggiuntivi e/o derivati dal

Protocollo stesso, di cui all'art. 2, comma 3, non ancora conclusi.

3. Qualsiasi modifica al presente Protocollo, necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti, è efficace solo ove stipulata per iscritto dalle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Art. 7 (Recesso)

1. Ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo comunicando all'altra Parte, per iscritto e a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), la volontà di recedere, da comunicare almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.
2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo senza necessità di dare alcuna giustificazione e senza alcun obbligo indennitario o risarcitorio nei confronti dell'altra Parte.
3. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo stesso sono comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. I dati personali di cui le Parti vengono a conoscenza durante l'esecuzione del presente Protocollo sono trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come integrato dal D.Lgs. 101/2018.
2. La documentazione e/o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo sono da considerarsi riservate e confidenziali.

3. Per 5 anni dalla conclusione del Protocollo, le Parti si impegnano a mantenere e far mantenere riservate ai dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell'esecuzione del Protocollo, i dati e/o le informazioni relativi al Protocollo che non sono di dominio pubblico.
4. È preclusa la diffusione e la comunicazione di essi a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere istituzionale preventivamente concordate tra le Parti.

Art. 9
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Protocollo.
2. Solo nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la controversia è rimessa al Giudice competente.

Art. 10
(Comunicazioni)

1. Tutte le notifiche, richieste o comunicazioni necessarie o permesse dal Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:
 - se al Comune di Lecce
Via Rubichi, n. 16 – 73100 Lecce
Alla cortese attenzione del Responsabile del Protocollo
PEC:
 - se al GSE
Viale Maresciallo Pilsudski, n. 92 – 00197 Roma
Alla cortese attenzione del Responsabile del Protocollo
PEC: gsespa@pec.gse.it



Art. 11
(Clausola di rinvio)

1. Nei limiti di quanto compatibile e per quanto non espressamente previsto, il presente Protocollo d'Intesa è regolato dalle norme del Codice Civile.

Luogo, data

Per il Comune
di Lecce

.....

Per il Gestore
dei Servizi Energetici
GSE S.p.A.

.....

BOZZA